



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

✉ Viale Rimembranze, 1 – C.A.P. 33032 - ☎ 0432/917004 - 📠 0432/917860

P. Iva 00465330306

COPIA

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 1 DEL 16.01.2013

OGGETTO: adempimenti previsti dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012.

II SEGRETARIO COMUNALE

Rilevato che l'art.18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012, stabilisce l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di pubblicare sulla rete internet una serie di informazioni riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 241/90 ad enti pubblici e privati;

Considerato che tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013 e che la pubblicazione delle informazioni suddette costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni e che la eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico;

Visto che il Governo è delegato ad adottare un D.Lgs. per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante modifica o integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità;

Visto che nelle more dell'adozione del citato D.Lgs., la giunta comunale, con proprio atto n. 7 del 16.01.2013 ha ritenuto di conformarsi alle disposizioni dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012, approvando delle linee guida per gli uffici comunali;

Preso atto degli adempimenti da porre in essere;

Ritenuto opportuno, a fini meramente organizzativi, di stabilire che i TPO di ciascuna Area appartenente alla struttura comunale, per quanto concerne gli atti di propria competenza, provvedano a porre in essere gli adempimenti previsti dalla citata normativa;

Dispone

1. Di fare proprie le premesse al presente provvedimento e sulla base delle stesse stabilire che gli adempimenti previsti dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012, vengano posti in essere, per quanto di competenza, da ciascun TPO.
2. Di trasmettere ai TPO le allegate linee guida approvate dalla giunta comunale con propria delibera n. 7 del 16.01.2013 e che vengono allegate sub A) al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Bert dott. Mauro

Ai T.P.O.

F.to p.i. Bertolini Lauro: per ricevuta

F.to dott.ssa Sabbadini Milena: per ricevuta

Allegato n. 1

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DEL D.L. N. 83/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 134/2012**

- 1) In applicazione del contenuto del comma 4 dell'art.18 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012, l'Amministrazione comunale assicura, a decorrere dall'1 gennaio 2013, la pubblicità sulla rete internet di:
 - a) concessioni a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario ad imprese, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:
 - 1) denominazione dell'impresa beneficiaria;
 - 2) dati fiscali dell'impresa beneficiaria;
 - 3) importo della spesa a carico del bilancio;
 - 4) norma a base della concessione;
 - 5) Ufficio competente;
 - 6) responsabile del procedimento amministrativo;
 - 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione dell'impresa beneficiaria ovvero le modalità per l'individuazione dell'impresa beneficiaria;
 - 8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione;
 - b) attribuzioni a titolo di corrispettivo e di compenso a persone, professionisti, imprese ed enti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:
 - 1) nome del contraente o dell'incaricato;
 - 2) dati fiscali del contraente o dell'incaricato;
 - 3) importo della spesa a carico del bilancio;
 - 4) titolo legittimante l'attribuzione del corrispettivo o del compenso;
 - 5) Ufficio competente;
 - 6) responsabile del procedimento amministrativo;
 - 7) procedura di individuazione del contraente o del soggetto incaricato ed i relativi estremi di legge;
 - 8) link al documento informatico del capitolato d'appalto ovvero del curriculum del soggetto incaricato;
 - 9) link al documento informatico del contratto d'appalto ovvero dell'atto di incarico;
 - c) concessione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ad enti pubblici e soggetti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:
 - 1) denominazione o nome del beneficiario;
 - 2) dati fiscali del beneficiario;
 - 3) importo della spesa a carico del bilancio ovvero importo corrispondente al valore del vantaggio economico concesso;
 - 4) norma a base della concessione;
 - 5) Ufficio competente;
 - 6) responsabile del procedimento amministrativo;
 - 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione del beneficiario ovvero le modalità per l'individuazione del beneficiario;
 - 8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione.
- 2) Fatto salvo il rispetto degli ulteriori e diversi obblighi di pubblicità previsti dalla normativa statale e regionale e quanto specificamente previsto dalle disposizioni proprie dei pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, le informazioni di cui al punto 1) sono pubblicate

nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune da cui si accede dalla homepage del sito medesimo.

- 3) A decorrere dall'1 gennaio 2013, la pubblicità prevista al punto 1) costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e delle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo punto 1) che siano state adottate a decorrere dalla medesima data.
- 4) Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione del provvedimento che dispone l'impegno della relativa spesa, contestualmente all'adozione del medesimo.
- 5) Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti dal Comune in qualità di funzionario delegato, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, contestualmente all'adozione dell'atto o alla sottoscrizione del contratto da parte dell'Amministrazione regionale.
- 6) Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al punto 1), lettera c), che non sono connessi a una procedura di spesa, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, contestualmente all'adozione dell'atto medesimo.
- 7) Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al punto 1) è rilevata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria nell'ambito del rilascio del proprio parere preventivo di copertura finanziaria sugli atti di impegno di spesa, nel termine e con le modalità stabiliti per la formulazione delle osservazioni relative alla legalità degli atti oggetto di controllo.
- 8) Nel caso in cui il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria rilevi, ai sensi del punto 7), l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al punto 1), l'organo che ha adottato l'atto di impegno può annullarlo ovvero ritrasmetterlo al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dopo aver provveduto alla pubblicazione o all'integrazione della pubblicazione, chiedendone la registrazione sotto la propria responsabilità.
- 9) Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti dal Comune di qualità di funzionario delegato, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al punto 1), è rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, in sede di adozione dell'atto o di sottoscrizione del contratto.
- 10) Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al punto 1), lettera c), che non sono connessi ad una procedura di spesa, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alla concessione è rilevata d'ufficio dall'organo

competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, in sede di adozione dell'atto medesimo.

- 11) La pubblicità delle informazioni di cui al punto 1) non ha ad oggetto le attribuzioni a titolo di corrispettivo o compenso relative alle spese economiche, di importo complessivo pari o inferiore a 1.000,00 euro, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali del Comune;
- 12) L'Amministrazione comunale dà attuazione alle disposizioni di cui ai punti da 1) a 11) con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie avvalendosi, per quanto riguarda la realizzazione e l'adeguamento degli applicativi informatici a tal fine necessari, della società Halley Veneto s.r.l..